

Assicurazione MULTIGARANZIA per i veicoli Truck

Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia -
100% AXA Partners Holding S.A. – Via Carlo Pesenti 121 – 00156 Roma

Iscritta in Italia all'albo imprese IVASS n. I.00014 - Registro delle Imprese di Roma
RM Numero REA 792129 - Part. I.V.A. 04673941003 - Cod. Fisc. 03420940151

Prodotto: TRUCK ASSISTANCE



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza presenta una serie di garanzie per la tutela dei conducenti di veicoli Truck. Sono previste le seguenti sezioni di polizza: Assistenza ai veicoli, Tutela legale circolazione.



Che cosa è assicurato?

✓ **Sezione Assistenza al veicolo Truck:** Questa sezione tutela l'assicurato in caso di guasto o incidente da circolazione, garantendo l'invio di un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza. Qualora il veicolo necessiti un intervento di riparazione, all'Assicurato è garantito il rientro al domicilio o la prosecuzione del viaggio. Tutte le prestazioni di Assistenza necessarie alla risoluzione dello stato di necessità sono garantite tramite una Centrale Operativa 24 ore su 24.

✓ Sezione Tutela Legale

Questa sezione tutela l'assicurato per fatti inerenti alla circolazione stradale, ad esempio nei seguenti casi: azione in sede civile per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi, difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale, ricorso contro il provvedimento di ritiro e sospensione della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale.



Che cosa non è assicurato?

Sono escluse tutte le prestazioni di assistenza non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa; inoltre sono sempre esclusi i danni commessi con dolo dell'Assicurato. Sono esclusi dall'assicurazione le prestazioni per eventi dipendenti da: atti di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni o alluvioni. Ogni sezione di polizza prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli, negli articoli denominati "Esclusioni particolari di sezione".

Di seguito alcune delle principali esclusioni:

X per la sezione **Assistenza in Viaggio al veicolo Truck**, circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose, conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida, conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e allucinogeni.

X per la sezione **Tutela Legale**, la garanzia non riconosce le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato, il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.



Ci sono limiti di copertura?

In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicati le franchigie, gli scoperti e i relativi limiti previsti dal contratto per le singole garanzie.

! per la Sezione **Assistenza al veicolo**

Formule "ITALIA" e "ITALIA + EUROPA"

- **Soccorso stradale - veicoli con massa complessiva a pieno carico fino a 440 q.li.** Limite in Italia e in Europa €5.000.
- **Soccorso stradale - veicoli con massa complessiva a pieno carico fino a 35 q.li.** Limite in Italia €500 e in Europa €1.000.
- **Spese di albergo.** Limite € 300.
- **Rientro al domicilio/prosecuzione del viaggio:** Limite €500.
- **Recupero del veicolo riparato:** Limite €500.

Formula "ITALIA + EUROPA"

- **Rimpatrio della salma.** Limite € 5.000.
- **Autista sostitutivo:** Limite €250.
- **Invio pezzi di ricambio:** Limite €500.
- **Abbandono legale del veicolo all'estero:** Limite €5.000.
- **Anticipo cauzione penale.** Limite €5.000.
- **Dissequestro del veicolo.** Limite €250.

! per la Sezione **Tutela Legale**

- **Spese legali.** Limite € 10.000.



Dove vale la copertura?

- ✓ Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nei seguenti paesi: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia (compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano), Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, F.Y.R.O.M. - Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.



Che obblighi ho?

Quando viene sottoscritto il contratto, l'assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno. In caso di sinistro inoltre, l'assicurato deve darne avviso tempestivamente all'assicuratore, con le modalità indicate in polizza, fornendo l'eventuale documentazione richiesta insieme ad ogni informazione utile alla definizione del sinistro.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza in un'unica soluzione o frazionato, ove previsto. Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza ha una durata di 365 giorni. L'assicurazione decorre quindi dalle ore e dal giorno indicato sul certificato di assicurazione e cessa alla scadenza pattuita.



Come posso disdire la polizza?

L'assicurato potrà inviare la disdetta, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, tramite raccomandata A/R.

Assicurazione MULTIGARANZIA per i veicoli Truck

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia
“TRUCK ASSISTANCE”

Giugno 2019


Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Inter Partner Assistance S.A., Compagnia Internazionale di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Belgio, 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 166, capitale sociale € 31.702.613 al 100% AXA Partners Holding S.A., opera in Italia in regime di stabilimento. Il contratto viene stipulato dalla Rappresentanza Generale per l'Italia con sede e Direzione Generale in Italia, Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma, tel. 06 42118.1. Sito internet: www.axa-assistance.it – e-mail: direzione.italia@ip-assistance.com - indirizzo pec: ipaassicurazioni@pec.it
Inter Partner Assistance S.A., è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia con D.M. 19 ottobre 1993 (G.U. del 23.10.1993 n.250). Numero di iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione: I.00014. Part. I.V.A. 04673941003 – Cod. Fisc. 03420940151. Inter Partner Assistance S.A. è assoggettata alla vigilanza della BNB (Banque Nationale de Belgique, Boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles).

Il patrimonio netto di Inter Partner Assistance S.A. è pari a € 176.718.675, e comprende il capitale sociale pari a € 31.702.613 e le riserve patrimoniali pari a € 13.913.888. L'indice di solvibilità di Inter Partner Assistance S.A. relativo all'intera gestione danni, ossia il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 121.30%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: <http://www.axa-assistance.it>

Al contratto si applica la legge italiana.

 Che cosa è assicurato?	
Assistenza al veicolo Truck	<p>Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:</p> <ul style="list-style-type: none">• mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;• in caso di sinistro occorso al Veicolo la cui targa (o il cui nome Assicurato) sia stata comunicata alla Società;• senza limite di sinistri per Veicolo, durante ciascun anno di validità della copertura;• senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo sinistro;• entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza. <p>Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore.</p> <p>Formula “ITALIA” Spese di albergo Recupero del veicolo riparato Informazioni di carattere automobilistico</p> <p>Per la sola formula opzionale “ITALIA + EUROPA”: Consulenza medica telefonica Rimpatrio salma Invio dei pezzi di ricambio Autista sostitutivo Abbandono legale del veicolo Anticipo cauzione Dissequestro del veicolo</p>



Che cosa è assicurato?

Tutela Legale Circolazione

Garanzia Opzionale.

La Società assicura, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto e dedotte le eventuali franchigie, gli oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei suoi interessi.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; **è garantito il rimborso delle spese per l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;**
- **le spese per l'intervento di un legale domiciliatario. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l'assicurato ha la residenza;**
- le spese per l'intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'assicurato se autorizzato dalla Società;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;
- le spese per il contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;
- le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
- le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014).

Gli oneri indennizzabili previsti operano per fatti inerenti alla circolazione stradale e limitatamente alle seguenti fattispecie:

1. l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale;
3. difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
4. il ricorso contro il provvedimento di ritiro e sospensione della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
5. il ricorso contro il provvedimento di sequestro del Veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale;
6. le controversie contrattuali riguardanti i veicoli assicurati.



Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni Assistenza al veicolo Truck

La Società non è tenuta a fornire prestazioni o indennizzi per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:

1 - eventi straordinari non riconducibili a comportamenti dell'Assicurato:

- insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio degli accadimenti qualora il Conducente risulti sorpreso mentre si trova in viaggio in un paese in stato di pace al momento della sua partenza);
- trombe d'aria, uragani, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice o della Contraente;
- un malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di sollevamento di cui è equipaggiato il Veicolo o il relativo rimorchio;
- foratura del pneumatico, incendio del Veicolo non dovuto a guasto, furto delle chiavi, blocco dell'antifurto;

2 - eventi riconducibili alla volontà dell'Assicurato:

- una mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice;
- immobilizzi causati da normali operazioni di manutenzione;
- fatto illecito del Conducente, compreso il suicidio o tentato suicidio;
- uso improprio del Veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, raid, rally e relative prove;
- conduzione del Veicolo da persona non abilitata alla conduzione del Veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
- circolazione del Veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);
- circolazione stradale di veicoli non identificati in polizza;
- circolazione stradale di veicoli, destinati al trasporto pubblico, a noleggio, alla scuola guida, macchine edili e per trasporto specifico;
- smarrimento o rottura delle chiavi, errore o esaurimento del carburante se determinato da negligenza del Conducente. L'esaurimento del carburante è invece coperto se determinato da un guasto (quale ad esempio del galleggiante, dell'indicatore visivo del livello, ecc...);
- circolazione stradale del Veicolo al di fuori del periodo di copertura;
- interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società;
- qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della legge 24.12.1969 n° 990, e successive modifiche; nel caso di sinistro sia derivante da appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);

3 - eventi riconducibili a terzi:

- spese di riparazione (manodopera compresa) del Veicolo, di pedaggio, di carburante e dazi doganali così come l'eventuale importo eccedente il massimale previsto dalla prestazione che sono a totale carico del Conducente/Assicurato e dovranno essere da Lui pagate direttamente al fornitore del servizio;
- spese di sorveglianza e di parcheggio diversi da quelli convenuti dalla Centrale Operativa con l'autosoccorritore;
- danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del Veicolo e le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento;
- per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili;
- per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dal fornitore, correlate ad eventi e/o situazioni straordinarie e/o imprevedibili, purchè immediatamente comunicate alla Contraente. In tale caso la Società non potrà essere chiamata a rispondere degli eventuali danni provocati dal fornitore.

Ai sensi della presente polizza non è considerato guasto la foratura dello pneumatico. Non sono considerati guasti anche quelli causati per negligenza dell'Assicurato quali l'esaurimento del carburante, l'errore di carburante, lo smarrimento o la rottura delle chiavi del Veicolo e il blocco dell'antifurto.

Non sono considerati guasti altresì gli immobilizzi derivanti da operazioni di manutenzione periodica, da montaggio di accessori o da interventi sulla carrozzeria, nonché le conseguenze di un malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di manutenzione dei sistemi di sollevamento che possono equipaggiare il Veicolo o il relativo rimorchio.



Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni Tutela Legale Circolazione	<p>La garanzia è esclusa per:</p> <ul style="list-style-type: none">• danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;• fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;• materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza;• controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei, in genere, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza;• controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicati in polizza;• controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;• controversie contrattuali con i clienti, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza;• controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;• controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;• controversie riguardanti azioni di sfratto;• controversie aventi ad oggetto comportamenti antisindacali (Art. 28 Legge 300/1970) o licenziamenti collettivi;• le spese relative a professionisti non iscritti nell'apposito albo professionale ove prescritto dalla Legge;• le controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'Art. Oneri indennizzabili;• controversie relative a contratti di Agenzia, Rappresentanza o Mandato;• controversie di natura contrattuale e di recupero crediti salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza;• di natura contrattuale nei confronti della Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia;• controversie per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 250.
--	--

Esclusioni Per tutte le sezioni di polizza	Non sono comunque fornite prestazioni né è garantita la copertura assicurativa in quei paesi in stato di belligeranza o guerra, anche se non dichiarata, sebbene compresi nell'elenco sopra riportato.
---	--



Limiti di copertura – Assistenza al veicolo Truck

SOCCORSO STRADALE prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario del Veicolo

Per il solo prodotto Truck fino a 35 q.li il massimale unico per sinistro che la Società tiene a proprio carico è così ridotto:

euro 500,00 in Italia

euro 1.000,00 in Europa

Si specifica che:

- la prestazione si intende operante a condizione che il Veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario;
- il soccorso stradale del rimorchio o del semirimorchio è prestato solo se lo stesso, al momento del sinistro, era agganciato alla motrice o al trattore la cui targa sia inclusa nell'elenco comunicato dalla Contraente alla Società;
- il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata sono a totale carico dell'Assicurato;
- nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del Veicolo presso il deposito dell'autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza entro il limite massimo di 10 giorni consecutivi;
- si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Società per la custodia del Veicolo;
- qualora si sia reso necessario il rimessaggio del Veicolo presso il deposito dell'autosoccorritore causa la chiusura temporanea del punto di assistenza, il massimale unico sopra indicato include anche le eventuali spese di traino dal deposito dell'autosoccorritore (II° traino) al punto di assistenza;
- la prestazione non è fornita nel caso di immobilizzo del Veicolo assicurato presso un deposito o garage o rimessa.

SPESE DI ALBERGO prestazione valida ad oltre 50 km dal domicilio dell'Assicurato. Limite di euro **75,00** per notte e per persona.

- la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione;
- le spese di pernottamento prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per il conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo;
- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita qualora l'Assicurato abbia già richiesto il "Rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio".

RIENTRO AL DOMICILIO/PROSECUZIONE DEL VIAGGIO prestazione valida ad oltre 50 km dal domicilio dell'Assicurato.

Il proseguimento sarà effettuato in aereo (classe turistica) qualora il viaggio superi i 500 Km di percorrenza, in treno (prima classe) o con un'auto in sostituzione.

- il costo dei biglietti ferroviari. Limite di euro 200,00 per sinistro.
- il costo del noleggio dell'auto in sostituzione. Durata massima di 24 (ventiquattro) ore.

Si specifica che:

- le spese prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per i biglietti di viaggio dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri;
- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita qualora l'Assicurato abbia già richiesto la prestazione "Spese di albergo".

RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO la prestazione è valida ad oltre 100 km dal domicilio dell'Assicurato.

Qualora il veicolo venga riparato sul luogo dell'immobilizzo e le riparazioni abbiano richiesto più di 8 (otto) ore di manodopera la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato:

- un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km;
- un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il limite di euro 200,00 per sinistro;
- un'auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 24 (ventiquattro) ore.

Si specifica che:

- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- le spese prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per il biglietto di viaggio dell'Assicurato;
- l'eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione con esclusione delle spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del Veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, e quant'altro non espressamente previsto, così come il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico dell'Assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

Limiti di copertura – Tutela Legale Circolazione

In caso di controversie fra più persone assicurate con la presente polizza, l'assicurazione si intende prestata solo a favore del Contraente.

Le spese per l'intervento di un legale domiciliatario sono prestate fino ad un massimo di € 3.000,00.

Gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 500,00.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

Si considerano, inoltre, come unico Sinistro le imputazioni penali per reato continuato.

Nelle precedenti ipotesi la Garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Assistenza: In caso di sinistro l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la Centrale Operativa ai seguenti numeri telefonici:

800 053738 oppure + **39 06 42115475**

La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.

Inoltre, dovrà qualificarsi come "Assicurato Motor Assistance" e comunicare:

- cognome e nome;
- n. polizza;
- prestazione richiesta;
- suo indirizzo o recapito temporaneo;
- numero di telefono al quale essere contattato.

La denuncia dovrà essere effettuata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi. L'inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.

A parziale deroga, resta inteso che, qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge (Art. 2952 C.C.).

Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.

La Società ha facoltà di richiedere, ai fini liquidativi, ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle prestazioni.

Tutela legale circolazione

- **Denuncia di sinistro e libera scelta del legale**

L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia o ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

In caso di sinistro rientrante nella procedura di Risarcimento Diretto, l'Assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista dall'Art. Oneri indennizzabili.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o con AXA Assistance.

- **Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa**

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

- **Come denunciare il sinistro**


AXA Assistance per la gestione dei Sinistri si avvale del proprio Ufficio Sinistri.


L'Assicurato potrà denunciare il sinistro collegandosi al sito <https://trade.axa-assistance.it>, entrare in "Denuncia sinistro" e seguire le "Istruzioni per la denuncia".

In alternativa potrà scaricare il "Modulo di denuncia" presente nel piedino del sito <https://trade.axa-assistance.it> e spedirlo insieme alla documentazione utile a:


Cosa fare in caso di sinistro?


	<p>Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Sinistri Casella Postale 20133 Via Eroi di Cefalonia 00128 Spinaceto – Roma</p>
	<p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 C.C., si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).</p> <p>Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui l'azione legale.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Quando viene sottoscritto il contratto, l'assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno. È necessario fare particolare attenzione alla/e destinazione/i dichiarate in polizza in quanto se non veritiere o inesatte costituiscono la modifica del rischio. In caso di sinistro inoltre, l'assicurato deve darne avviso tempestivamente all'assicuratore, con le modalità indicate in polizza, fornendo l'eventuale documentazione richiesta insieme ad ogni informazione utile alla definizione del sinistro.</p>
Obblighi dell'impresa assicuratrice	


 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Il premio unitario annuo è definito per singolo Assicurato. Il premio di polizza viene regolato alla fine di ogni anno sulla base dei dati comunicati dal Contraente, moltiplicando il numero totale delle applicazioni per il relativo premio unitario.</p> <p>Tale premio deve essere pagato al rilascio della polizza in un'unica soluzione o frazionato ove previsto. Il premio può essere pagato tramite bonifico bancario. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.</p>
Rimborso	<p>Nei casi di scioglimento della Contraente o della sua messa in liquidazione, la polizza cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati previo conguaglio con il premio minimo garantito annuo stabilito in polizza e comunque dovuto.</p> <p>Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o dal diniego della copertura formulato per iscritto, ciascuna delle parti può recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. La Società, in tal caso, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>L'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sulla stessa.</p> <p>Ai fini dell'operatività della garanzia Tutela Legale si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la Controversia deve insorgere durante il periodo di validità ed efficacia dell'assicurazione; • il Fatto generatore della Controversia deve verificarsi durante il periodo di validità ed efficacia dell'assicurazione e nello specifico: <ul style="list-style-type: none"> - dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali; - trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi. <p>I fatti che hanno dato origine alla Controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il Fatto generatore che dia origine alla Controversia si protragga attraverso più atti successivi, il Fatto generatore si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.</p>

	Nel caso di esercizio di pretese al risarcimento di Danni per fatto illecito di terzi, il Fatto generatore del Sinistro si considera insorto nel momento del verificarsi dell'evento che ha originato il diritto al risarcimento.
Sospensione	Se la Contraente non paga il premio entro i termini previsti o i premi delle successive appendici di regolazione o di rinnovo, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

	Come posso disdire la polizza?
La disdetta deve essere inviata mediante lettera Raccomandata A.R., da una delle Parti all'altra almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, diversamente l'Assicurazione si intende prorogata con tacito rinnovo per un periodo uguale a quello precedente (365 giorni) e così successivamente.	

	A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto si rivolge a coloro i quali desiderino ottenere una copertura completa di assistenza per i mezzi pesanti. Coperti fino a 440 QTL. Alla garanzia base ASSISTENZA ITALIA è possibile aggiungere altre garanzie opzionali quali: l'ASSISTENZA ESTERO o la TUTELA ALLA CIRCOLAZIONE.	

	Quali costi devo sostenere?
Costi di intermediazione: Il costo di intermediazione medio, cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 25,54 % del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e.mail) a: Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Clienti, Casella Postale 20132, Via Eroi di Cefalonia, 00128 Spinaceto - Roma, numero fax 0039.06.48.15.811, e-mail: servizio.clienti@ip-assistance.com. L'Impresa gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. Alternativamente a quanto sopra, il reclamante - prima di adire l'Autorità Giudiziaria - in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, potrà anche avvalersi dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale e, nello specifico, - mediazione - negoziazione assistita - arbitrato Per le informazioni sulle modalità di attivazione delle singole procedure si rimanda a quanto presente nel sito: www.axa-assistance.it
All'IVASS	Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, ivass@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS alla sezione "Per il Consumatore - come presentare un reclamo". In conformità al disposto del Provvedimento IVASS n. 30 del 24 marzo 2015, il reclamante, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, potrà rivolgersi all'IVASS; corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia e dei dati specificati all'art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi: - reclami relativi all'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione; - reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, nonché quelli ai quali l'Impresa non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto). In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove

	<p>esistenti. Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito: www.axa-assistance.it</p> <p>Eventuali reclami relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate.</p>
--	--

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (Arbitrato)	<p>Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.</p> <p>Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.</p> <p>Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall'articolo: "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)" delle Condizioni Generali di Assicurazione, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.